



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Piazza Marconi, n.16
30032 Fiesso d'Artico (VE)

UFFICIO DI STATO CIVILE

INFORMATIVA PER I CONIUGI PER CESSAZIONE EFFETTI CIVILI O SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO

LEGGE 10 novembre 2014, n. 162

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 84)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2014
(omissis)

Capo III

Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio

Art. 12

Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile

1. I coniugi possono concludere, **innanzi al sindaco**, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, **con l'assistenza facoltativa di un avvocato**, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, **con l'assistenza facoltativa di un avvocato**, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. **L'accordo non puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale.** L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. **Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.** (omissis)

- segue sul retro -



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Piazza Marconi, n.16
30032 Fiesso d'Artico (VE)

Si dà informazione che ciascun coniuge dovrà dichiarare al momento della redazione dell'accordo, quanto segue:

➤ Di volere lo scioglimento del matrimonio;

oppure

➤ Di voler far cessare gli effetti civili del matrimonio;

➤ Di avere contratto matrimonio con il coniuge da cui vuole divorziare, indicando le generalità dello stesso, la data e il luogo di celebrazione del matrimonio e il Comune di registrazione dell'atto di matrimonio;

➤ Di non essere parte in giudizio pendente, concernente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il coniuge da cui vuole divorziare;

oppure

➤ Di essere parte in giudizio pendente, concernente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il coniuge da cui vuole divorziare, indicando presso quale Tribunale è iscritta tale causa;

➤ Di essere legalmente separato dal coniuge da cui vuole divorziare, indicando quale Tribunale ha emesso il provvedimento di separazione e di trovarsi in uno dei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), legge 10 dicembre 1970, n. 898;

➤ Di non essere genitore di figli minori;

➤ Di non essere genitore di figli maggiorenni incapaci;

➤ Di non essere genitore di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

➤ Di non essere genitore di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

➤ Di non concordare con il coniuge da cui vuole divorziare alcun patto di trasferimento patrimoniale.

Per informazioni:

Comune di Fiesso d'Artico, Ufficio di Stato Civile

Responsabile del Procedimento: Fabris Marina

Tel. 041/5137130 - Fax 041/5160281 – E-mail: demografici.elettorale@comune.fiessodartico.ve.it

Pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it